

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Atto n. 134 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 23

##### COMITATO RISTRETTO:

Riforma delle professioni. C. 867 Siliquini, C. 1216 Mantini, C. 1319 Vietti, C. 1442 Laurini, C. 2160 Governo e C. 2331 Naccarato ..... 25

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 ottobre 2007. — Presidenza del presidente della X Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.*

#### La seduta comincia alle 10.15.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.**

**Atto n. 134.**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 29 settembre 2007.

Maria Grazia SILIQUINI (AN) con riferimento all'articolo 25, comma 1, riconosce all'onorevole Mantini di avere dimostrato una significativa apertura nei confronti dei rilievi formulati dall'opposizione, proponendo di specificare che i soggetti contemplati nel secondo periodo della predetta norma siano le « associa-

zioni di professioni regolamentate ». Con riferimento al comma 3 dell'articolo 25, tuttavia, ribadisce la necessità di precisare che le associazioni ivi contemplate siano quelle riconosciute secondo i criteri stabiliti dalla legge italiana. Sottolinea, quindi, che sarebbe contraddittorio che le medesime Commissioni II e X, da un lato, nell'ambito dell'esame della riforma delle professioni, lavorino per la definizione dei criteri per il riconoscimento delle professioni, e, dall'altro, nell'esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in questione, neghino sostanzialmente la necessità di criteri precisi e puntuali.

Sottolinea conclusivamente necessità che le Commissioni svolgano un lavoro serio e coerente, evitando di creare ulteriori motivi di contrasto all'interno del mondo delle professioni.

Pierluigi MANTINI (Ulivo), *relatore per la II Commissione*, rileva che l'esame del provvedimento si sta protraendo più a lungo del previsto proprio al fine di consentire i necessari approfondimenti da parte delle Commissioni. Poiché è oppor-

tuno che tali approfondimenti siano svolti, invita i colleghi ad intervenire.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Siliquini sull'articolo 25 schema di decreto legislativo, ritiene che si debbano indicare alcune associazioni professionali *rebus sic stantibus*, senza bisogno di un formale riconoscimento di natura pubblicistica. Possono tuttavia essere modificati e resi più stringenti i requisiti di cui al comma 3.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI concorda sostanzialmente con le osservazioni dell'onorevole Siliquini sull'articolo 25 dello schema di decreto legislativo. Ritiene, inoltre, che debbano essere fatte alcune considerazioni sulla formulazione del testo. Rileva quindi che oggetto della direttiva è il riconoscimento, nell'ambito degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, del possesso dei requisiti per l'accesso alle singole professioni, cioè si occupa della sola qualificazione professionale, comprensiva dei livelli di istruzione, formazione e pratica professionale, richiesta da ciascuno Stato per consentire l'esercizio di specifiche professioni al fine di stabilire il contesto normativo ed il relativo sistema amministrativo attraverso il quale i singoli Stati procedono al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite negli altri Stati dell'Unione europea e che in tali Stati legittima l'esercizio di attività professionali.

Nell'ambito di applicazione della normativa rientrano anche le professioni regolamentate, vale a dire quelle professioni il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione ad ordini, albi, collegi o elenchi quando il possesso di specifiche qualifiche professionali o l'accertamento di specifiche condizioni la possibilità di iscrizione. Sono tuttavia escluse, se non specificamente disciplinate, quelle professioni in cui vi sia l'esercizio, sia pure occasionale, di poteri pubblici e l'attività notarile; inoltre è fatta salva la disciplina che regola l'accesso ai pubblici impieghi.

In sostanza la nuova normativa costituisce una disciplina unitaria che va a

sostituire una serie di interventi settoriali, già posti in esame dall'Unione europea fin dal 1980 per regolare la materia.

All'Atto del governo sono state formulate varie osservazioni sia dalla Conferenza Stato-Regioni sia dalle Commissioni parlamentari competenti per singoli settori rientranti nella complessa materia.

Quanto alle prime, aderisce all'orientamento espresso il 20 settembre scorso dalla Conferenza, che ha circoscritto le modifiche all'inserimento della lettera *m*) nel comma 1 dell'articolo 5, all'inserimento della lettera *c*) nel comma 4 dell'articolo 6, alla parziale modifica dell'articolo 16, comma 3, nonché all'aggiunta di un ulteriore comma, così come formulati nel documento della Conferenza.

Quanto alle altre osservazioni, esprime avviso negativo in particolare per le seguenti: specificare nel decreto legislativo che anche gli ordini e i collegi nonché le associazioni di categoria possono sottoporre alla Commissione piattaforme comuni, mentre questo è già previsto direttamente dalla direttiva; prevedere nel decreto la disciplina di tutte le ventidue categorie professionali sanitarie, e ciò perché si andrebbe oltre l'ambito della direttiva; dare maggior peso agli interventi degli ordini professionali, cui viceversa la direttiva fissa interventi ben precisi.

Esprime comunque avviso negativo per tutte quelle proposte che attengono ad aspetti non regolamentati dalla direttiva o che debordano dai limiti della stessa.

Ritiene che alcune modifiche al testo debbano essere apportate, anche in rapporto a quelle evidenziate in sede di pareri. Precisamente: affinché il principio della libera circolazione dei professionisti sia bilanciato da sufficienti garanzie circa i livelli qualitativi delle prestazioni, all'articolo 4, comma 1, lettera *c*) le parole « da altro organismo abilitato secondo particolari discipline » andrebbero sostituite dalle seguenti: « da altro organismo abilitato da pubblica autorità di settore secondo specifiche discipline »; se la conoscenza della lingua italiana non è requisito di legittimazione ma di esercizio perché l'articolo 7 prevede « le conoscenze linguistiche ne-

cessarie all'esercizio della professione », si può inserire nell'articolo 11, dopo le parole « verifica della qualifica professionale del prestatore » le seguenti: « e delle sue conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio »; in tale articolo si possono aggiungere i seguenti commi: « 2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 400 del 1988 su iniziativa del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con i Ministri aventi competenze di cui all'articolo 5 e sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i livelli di conoscenza della lingua italiana necessari per l'esercizio delle singole tipologie professionali e le modalità di accertamento della stessa. 3. Nel caso di prestazione temporanea o occasionale il requisito della conoscenza della lingua italiana per l'esercizio della attività può essere sostituito dalla utilizzazione di idoneo interprete. »; inoltre nell'articolo 24 si può precisare che il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale di cui agli articoli 22 e 23, se realizzati in Italia, si svolgono in lingua italiana; nell'articolo 35 non appare chiaro il rapporto tra la formazione in medicina generale e il rilascio del diploma da parte delle regioni e non delle università; forse è opportuno eliminare dal comma 4, secondo periodo, le parole « da parte delle regioni e delle province autonome »; l'articolo 47 sembra debordante rispetto agli orientamenti della direttiva e può comunque suscitare difficoltà nei rapporti con l'esercizio della professione medica; perciò la prima parte della lettera b) di tale articolo andrebbe così formulata: « b) seguire la gravidanza normale come accertata dal medico; » analogamente l'*incipit* della lettera c) dovrebbe essere « consiglia-

re » invece di « prescrivere » per non invadere la competenza medica in senso stretto; a tale fine e ad evitare confusioni, l'articolo 47 potrebbe avere un comma di chiusura così redatto: « Restano ferme le competenze professionali del medico di medicina generale e del medico di Settore specialistico ». Infine, sottolinea che il Governo è interessato a che il parere sia espresso con tempestività, ma naturalmente è disponibile ad attendere gli ulteriori approfondimenti che le Commissioni riterranno di compiere, compatibilmente con i tempi imposti dall'attuazione della direttiva comunitaria.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno che le Commissioni utilizzino anche la prossima settimana di lavoro per arrivare a definire il parere da consegnare al Governo; a tale proposito, gli uffici stanno informando la Presidenza della Camera. In ogni caso, il parere dovrà essere espresso entro la prossima settimana in relazione alla scadenza che incombe ed oltre la quale potrebbe essere avviata la procedura di infrazione. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.40.**

#### COMITATO RISTRETTO

**Riforma delle professioni.**

**C. 867 Siliquini, C. 1216 Mantini, C. 1319 Vietti, C. 1442 Laurini, C. 2160 Governo e C. 2331 Naccarato.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.